Progetti di proposte legislative

Le aggiunte e gli emendamenti sono in corsivo.

**Progetto di modifica della legge 9 marzo 1973 n. 14 relativa alla prevenzione degli effetti nocivi del tabacco**

Articolo 30. Progettazione ed etichettatura standardizzate degli imballaggi e dei prodotti

È vietato importare o vendere in Norvegia imballaggi del tabacco e prodotti del tabacco che non sono di progettazione standardizzata ai sensi delle disposizioni dettagliate stabilite dal ministero nella normativa. *Lo stesso vale per le sigarette elettroniche e i contenitori di ricarica, indipendentemente dal tenore di nicotina.* La standardizzazione può, ad esempio, applicarsi al colore, alla forma, all'aspetto, al materiale e all'etichettatura, compreso l'uso di marchi, loghi e altri elementi legati al marchio

Il ministero può emanare norme in materia di standardizzazione analoga dell'etichettatura e della progettazione degli imballaggi per gli articoli per fumatori e i sostituti del tabacco, e fare esenzioni per specifiche categorie di prodotti. Il ministero può, in tali norme, limitare la tipologia di punti vendita autorizzati a vendere prodotti, i quali sono esentati dall'obbligo di standardizzazione.

Articolo 30 bis. Avvertenza sulla salute e presentazione del prodotto

È vietato importare o vendere in Norvegia prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di ricarica, nonché prodotti a base di erbe per il fumo che non sono etichettati con avvertenze sulla salute.

[È vietato importare o vendere in Norvegia prodotti del tabacco, prodotti a base di erbe per il fumo, sigarette elettroniche e contenitori di ricarica etichettati con qualsiasi elemento o caratteristica, compresi testi, nomi, marchi commerciali, simboli, segni figurativi o di altro tipo, che:

1. promuovono un prodotto del tabacco o ne incoraggiano il consumo dando un'impressione errata sulle caratteristiche, sugli effetti sulla salute, sui rischi o sulle emissioni;
2. includono una qualsiasi informazione sul tenore di nicotina, catrame o monossido di carbonio del prodotto del tabacco;
3. suggeriscono che un particolare prodotto è meno dannoso di altri o ha proprietà vitali, energetiche, curative, ringiovanenti, naturali, organiche o ha altri benefici per la salute o lo stile di vita;
4. richiamano un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro assenza;
5. assomigliano a un alimento o a un prodotto cosmetico;
6. suggeriscono che un determinato prodotto del tabacco presenta vantaggi ambientali o finanziari.

Le disposizioni del primo ~~e secondo~~ paragrafo non si applicano alle sigarette elettroniche monouso senza nicotina e contenitori di ricarica senza nicotina. Il divieto di informazioni sul tenore di nicotina nel secondo paragrafo, lettera b), ~~e i riferimenti agli aromi nella lettera d)~~, *non* si applica alle sigarette elettroniche e ai contenitori di ricarica. Al secondo paragrafo, le lettere d) e f) non si applicano ai prodotti a base di erbe da fumo, anche se non è comunque consentito affermare che il prodotto è privo di additivi o aromi.

Il ministero può stabilire nelle norme disposizioni complementari per l'attuazione dei requisiti di cui al primo e secondo paragrafo, e concedere esenzioni.

Nuovo articolo 32 bis. Divieto di caratterizzazione degli aromi nelle sigarette elettroniche ecc.

*È vietato importare o vendere in Norvegia sigarette elettroniche e contenitori di ricarica, indipendentemente dal tenore di nicotina, che contengano aromi caratterizzanti. Lo stesso vale per i contenitori separati di additivi aromatici da utilizzare nelle sigarette elettroniche.*

*Il divieto di cui al primo paragrafo si applica anche alle apparecchiature e ai componenti utilizzati nell'ambito delle sigarette elettroniche, che consentono di alterare il gusto o l'odore dei prodotti.*

*Il ministero può emanare norme supplementari relative ai divieti di cui al primo e secondo paragrafo, concedere esenzioni, fissare livelli massimi di additivi o combinazioni di additivi che conferiscono un sapore caratterizzante e impostare tasse volte a compensare i governi che gestiscono e controllano i divieti. Il ministero può inoltre adottare nelle norme un elenco di cui gli additivi aromatizzanti possono essere utilizzati come ingredienti nelle sigarette elettroniche e nei contenitori di ricarica.*

**Progetto di modifica della normativa del 6 febbraio 2003 n. 141 relativa al contenuto, all'etichettatura e alla progettazione dei prodotti del tabacco ecc.**

Articolo 31. Dimensioni e peso minimi per i prodotti del tabacco

Una confezione unitario messo in vendita per i consumatori contenente

* sigarette include almeno 20 sigarette
* tabacco da arrotolare include almeno 30 chilogrammi
* *porzioni di tabacco per uso orale include almeno 20 porzioni e 15 chilogrammi*
* *tabacco sfuso per uso orale (snus) include almeno 30 grammi.*

Tali confezioni unitarie non devono contenere pacchetti più piccoli e non devono essere suddivisi in pacchetti più piccoli.

I sigari possono essere venduti singolarmente in imballaggi recanti avvertenze sulla salute.